

**DECISIONE (UE) 2015/320 DELLA COMMISSIONE****del 27 gennaio 2015****relativa all'aiuto di Stato SA.26547 (11/C) (ex NN 49/10 e CP 241/2008) — Belgio — Fondazione per lo sviluppo sostenibile della pesca — Attuazione abusiva dell'aiuto N 274/03**

[notificata con il numero C(2015) 321]

**(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni succitate <sup>(1)</sup> e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 26 giugno 2003 il Belgio ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti di Stato volto a finanziare e a istituire la *Stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling* (di seguito, «la SDVO»), un'organizzazione senza scopo di lucro finalizzata allo sviluppo sostenibile della pesca in Belgio. Le disposizioni notificate riguardano il finanziamento della SDVO e ne comprendono lo statuto. La Commissione ha pertanto approvato il regime il 16 dicembre 2003 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 9 settembre 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia (registrata con il numero CP 241/2008) riguardante l'attuazione abusiva, ad opera della SDVO, di parte dell'aiuto versato nell'ambito del regime.
- (3) Con lettera del 17 novembre 2008 la Commissione ha rivolto una richiesta di chiarimenti alle autorità belghe. Con lettera del 18 dicembre 2008 le autorità belghe hanno chiesto, e successivamente ottenuto, una proroga di un mese del termine prescritto. Con lettera del 16 gennaio 2009 le autorità belghe hanno trasmesso informazioni alla Commissione.
- (4) Con lettera del 10 settembre 2009 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione la relazione annuale (2008) della SDVO, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(3)</sup> («il regolamento di procedura»).
- (5) Con lettera del 19 gennaio 2010 la Commissione ha rivolto un'ulteriore richiesta di chiarimenti alle autorità belghe. Con lettera del 18 febbraio 2010 le autorità belghe hanno chiesto una proroga del termine prescritto, che è stata concessa fino al 9 aprile 2010. Con lettera del 12 aprile 2010 le autorità belghe hanno trasmesso informazioni alla Commissione.
- (6) Con lettera del 19 gennaio 2010 la Commissione ha chiesto al denunciante se intendesse mantenere la denuncia, dal momento che la *CVBA Schelpdier en vis*, una controllata costituita dalla SDVO, aveva cessato l'attività.
- (7) Con lettera del 18 febbraio 2010 il denunciante ha indicato i motivi per i quali desiderava mantenere la denuncia.

<sup>(1)</sup> GU C 149 del 20.5.2011, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU C 28 del 31.1.2004, pag. 3.<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).